

Imposta di bollo annuale per le polizze assicurative dal 2025

Riguarderà anche le polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà

/ Stefania BARSALINI

Il [disegno di legge di bilancio 2025](#) contiene una importante modifica relativamente all'**imposta di bollo** di cui all'art. 13 comma 2-ter della tariffa allegata al DPR [642/72](#) da applicare per le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V del codice delle assicurazioni private di cui al DLgs. [209/2005](#).

Attualmente il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 maggio 2012 prevede, al comma 7 dell'[art. 3](#), che per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all'[art. 2](#) comma 1 del DLgs. 7 dicembre 2005, n. 209, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'**atto del rimborso o del riscatto**. L'imposta può essere applicata, con le medesime modalità, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo **virtuale** e sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'[art. 26-ter](#), comma 3 del DPR 600/73. In tal caso, l'impresa estera adempie direttamente all'applicazione dell'imposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta.

In base all'art. 11 del disegno di legge di bilancio 2025, a partire dal **mese di gennaio 2025** l'importo dell'imposta di bollo è versato dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste per l'imposta di bollo, ossia ogni anno e non al momento della liquidazione o del riscatto. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati annualmente dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Relativamente ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025, è previsto che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinata annualmente, sulle comunicazioni relative a

tali contratti, sia versato in **quattro rate** secondo la seguente scansione temporale:

- una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- la restante quota pari al 10 per cento entro il 30 giugno 2028.

L'ammontare di tali versamenti riferibili all'imposta di bollo relativa agli anni pregressi effettuati dalle imprese di assicurazione è **computato in diminuzione** della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Anche in presenza di polizze estere, trova applicazione, a decorrere dal 2025, analogamente a quanto previsto per le polizze assicurative emesse da imprese residenti in Italia, l'imposta di bollo di cui al citato art. 13 comma 2-ter della tariffa con le tempistiche dettate dalla nuova norma.

Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di **libertà di prestazione di servizi** non esercitino l'opzione di cui al citato art. 26-ter o non richiedano l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrare o gestite da intermediari residenti (banche, ad esempio), sarà dovuta ogni anno l'imposta di bollo di cui al citato [art. 13](#) comma 2-ter del DPR 642/72 a carico della società fiduciaria o dall'intermediario residente (*cf.* circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [48/2012](#)).

Va da sé che, una volta **interrotto il rapporto** di intermediazione, la polizza si considera detenuta all'estero e deve essere corrisposta l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Sulla base di quanto sopra chiarito, nel caso in cui, i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo risultino realizzati sia in capo alla società di assicurazione estera sia in capo alla società fiduciaria o ad altro intermediario residente, l'imposta di bollo deve essere applicata dalla società di assicurazione estera.